



Comunicazione n. 0057002 del 17-6-2016

inviata allo studio legale ...

OGGETTO: quesito in materia di applicazione dell'art. 44 del D.Lgs. 58/98 (TUF)

Si fa seguito alla nota del 9 novembre 2015 (ns. prot. n. 0086705/15 del successivo 10 novembre) - come integrata dalle ulteriori e successive informazioni fornite per le vie brevi alla scrivente - con la quale codesto Studio Legale ha posto un quesito nel quale si chiede di “*confermare la non applicabilità della disciplina di cui all’art. 44, comma 5, del TUF*” in relazione a una offerta in Italia di azioni di un *fonds commun de placement d’entreprise individualisé de groupe* (denominato [...omissis...]), di diritto francese, riservata ai dipendenti o ex dipendenti delle società italiane del gruppo francese [...omissis...], attivo nel mercato della manutenzione di autovetture.

In particolare, nel quesito viene rappresentato che “*per ragioni legate alle caratteristiche operative di [...omissis...] ed ai destinatari dell’offerta delle relative azioni, lo stesso sembra configurare un regime di partecipazione dei lavoratori all’impresa o un regime di risparmio dei lavoratori. In quanto tale, lo stesso dovrebbe pertanto ritenersi sottratto, ai sensi dell’art. 32-quater, comma 2, lett. e), del TUF, alla disciplina sulla gestione collettiva del risparmio, ivi incluse, ovviamente, anche le disposizioni del citato art. 44, comma 5, del TUF*”.

Tanto premesso, si rammenta preliminarmente che ai sensi dell’art. 44, comma 5, del D. Lgs. n. 58 del 1998, “*I gestori di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate*” le condizioni enumerate nel prosieguo del comma.

Secondo quanto rappresentato dallo stesso Richiedente, “[...omissis...] è [già] riconosciuto in Francia quale fondo di investimento alternativo (‘FIA’), soggetto a vigilanza della *Autorité des marchés financiers* (‘AMF’); il patrimonio di [...omissis...] è gestito da un soggetto esterno regolarmente autorizzato dalla AMF ad operare quale gestore di FIA”.

Ne consegue che, atteso quanto verificato dall’Autorità dello Stato d’origine, alla competente Autorità dello Stato membro ospitante non è consentito riconoscere un regime di esenzione nella fattispecie in esame.

In tale ambito va inteso, infatti, quanto previsto dall’art. 32-quater del TUF, che, al suo primo comma, riserva, tra gli altri, “*ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano*” (ovvero ai GEFIA rispetto ai quali la Consob è l’autorità competente dello Stato di origine) l’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio “*secondo le disposizioni del presente titolo*”; di talché il secondo comma del medesimo art. 32-quater - che esclude l’applicazione delle “*disposizioni del presente titolo*” ad una serie di soggetti, “regimi” e “forme” (tra i quali i regimi di partecipazione dei lavoratori) - demanda all’Autorità competente dello Stato di origine del GEFIA in sede di autorizzazione (nella fattispecie la Francia), e non all’Autorità del Paese in cui avviene la commercializzazione, ogni valutazione circa la ricorrenza

delle cause di esenzione previste dalla normativa comunitaria; con la conseguenza che all’Autorità dello Stato ospitante non compete l’apprezzamento di cause di esenzione (in ipotesi) riferibili ad un FIA sottoposto alla “giurisdizione” dell’Autorità competente di un altro Stato membro.

Allo stato delle informazioni fornite da codesto Studio Legale si comunica, quindi, che la commercializzazione delle azioni di [...omissis...], trattandosi di un FIA UE gestito da un GEFIA UE autorizzato dall’Autorità competente di uno Stato membro diverso dall’Italia, è subordinata all’autorizzazione della Consob ai sensi dell’art. 44, comma 5, del TUF, senza possibilità - per la Consob medesima - di apprezzare l’esistenza di una o più delle cause di esenzione indicate nell’art. 32-*quater* del medesimo TUF.

Trattandosi di offerta riservata ai dipendenti o *ex* dipendenti di società del Gruppo [...omissis...], rileverà l’esenzione contenuta nell’art. 34-*ter*, comma 1, lett. *m*) del Regolamento Emittenti, che disapplica la disciplina in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione di prodotti finanziari in caso di offerte “*aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o promotori finanziari da parte del loro datore di lavoro o dell’impresa controllante, di un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che la società abbia la propria sede principale o Legale in uno Stato appartenente all’Unione europea e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell’offerta*”.

L’offerente non sarà pertanto tenuto a redigere un prospetto, ma provvederà a predisporre una nota informativa sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, nonché sui motivi e sui dettagli dell’offerta, da mettere a disposizione dei potenziali sottoscrittori.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas